

LA SFIDA DEL PER SEMPRE: L'INDISSOLUBILITÀ OGGI UNO SGUARDO CANONISTICO

Il matrimonio nella normativa canonica

Come ben sappiamo, il sacramento del matrimonio nel Codice è descritto nei cann. 1055-1057 intrecciando le diverse dimensioni che lo realizzano e accogliendo quella visione, che è stata definita “personalistica” e che è alla base delle affermazioni conciliari di *Gaudium et spes* 48-50, accogliendo così sia il lungo cammino con cui la tradizione canonica ha cercato di individuare l'essenza e le caratteristiche sostanziali del patto matrimoniale, sia quanto il Vaticano II ha voluto evidenziare della ricchezza e del mistero dell'unione coniugale e dell'amore che in essa si realizza.

Possiamo allora evidenziare, prima di tutto, come le affermazioni del can. 1055 § 1 descrivano il matrimonio come un patto (*foedus*) che ha per protagonisti un uomo e una donna che stabiliscono la comunità di tutta la vita (*consortium totius vitae*). Rispetto al testo di GS 48 che è fonte di tale espressione, il Codice esclude proprio la seconda parte, quella che specificava la comunità di vita come “comunità di amore coniugale”. In realtà in sede di codificazione si scelse di sostituire anche il termine “*communitas*” con quello di “*consortium*”. La scelta fu dettata dalla necessità di svilire il contenuto teologico molto più ampio e intenso che era sotteso al testo conciliare in quanto nella tradizione canonica la “comunità di vita” era limitata alla comunione di letto, di mensa e alla coabitazione.

I codificatori ritennero, quindi, che l'espressione *consortium* potesse contenere in sé sia la dimensione della comunità di vita, sia la forza della scelta che tale comunità comporta, sia il “motore” della stessa comunità di vita, e cioè l'amore coniugale. Oggetto della scelta, infatti, è la possibilità di condividere la stessa sorte (essere con-sorti) in una dimensione che abbraccia sia l'estensione temporale della totalità della vita sia l'unicità della persona a cui ci si consegna e che si sceglie di accogliere fino alla morte, proprietà essenziali del matrimonio come richiama il can. 1056.

È importante anche ricordare come il *consortium* abbracci la vita dei due contraenti, diventando il contenuto non solo della scelta iniziale, ma del matrimonio stesso, inteso come stato di vita che da quel momento sorgivo si sviluppa e si compie.

Il can. 1057 precisa, a sua volta, sia il contenuto sia il modo in cui prende origine il patto matrimoniale, richiamando, come ben sappiamo, la centralità e l'insostituibilità del consenso manifestato legittimamente dalle parti.

Il consenso per la tradizione canonica ha sempre conservato la dimensione di un atto pienamente umano che implica per i nubendi le dimensioni della libertà, consapevolezza e volontarietà. Nello stesso tempo, il contenuto di tale consenso non è consegnato né all'arbitrarietà dei nubendi, in quanto la loro libera scelta deve indirizzarsi a ciò che è lo specifico del matrimonio e non ad una personale e distorta concezione del vincolo coniugale, sia alla possibilità che gli sposi si intendano in qualche modo “padroni” dell'unione, per cui il loro consenso non può essere revocato né può sciogliersi al venir meno delle motivazioni, tra cui anche l'amore coniugale, che lo avevano sorretto e giustificato.

L'indissolubilità come proprietà essenziale

L'indissolubilità, assieme all'unità, costituisce una delle proprietà essenziali del matrimonio cristiano (cfr. can. 1056) e, tra battezzati, acquisisce una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

Una prima conseguenza indica una duplice dimensione della indissolubilità: quella intrinseca, per la quale il matrimonio celebrato validamente non può essere sciolto per volontà degli sposi, e quella estrinseca, per cui il matrimonio non può essere sciolto per cause o circostanze esterne sopravvenute, e neppure da parte di una autorità umana.

Così si esprimeva nel merito San Giovanni Paolo II nell'allocuzione alla Rota Romana del gennaio 2000, accostando il tema del

«limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti del matrimonio rato e consumato, che “non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte” (CIC, can. 1141; CCEO, can. 853). Questa formulazione del diritto canonico non è di natura soltanto disciplinare o prudenziale, ma corrisponde ad una verità dottrinale da sempre mantenuta nella Chiesa.

Tuttavia, va diffondendosi l'idea secondo cui la potestà del Romano Pontefice, essendo vicaria della potestà divina di Cristo, non sarebbe una di quelle potestà umane alle quali si riferiscono i citati canoni, e quindi potrebbe forse estendersi in alcuni casi anche allo scioglimento dei matrimoni rati e consumati. Di fronte ai dubbi e turbamenti d'animo che ne potrebbero emergere, è necessario riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice. L'affermazione opposta implicherebbe la tesi che non esiste alcun matrimonio assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al senso in cui la Chiesa ha insegnato ed insegna l'indissolubilità del vincolo matrimoniale»¹.

Ancora nel 2002 San Giovanni Paolo II è tornato sul tema dell'indissolubilità, ricordando che

«*Il matrimonio “è” indissolubile*: questa proprietà esprime una dimensione del suo stesso essere oggettivo, non è un mero fatto soggettivo. Di conseguenza, *il bene dell'indissolubilità è il bene dello stesso matrimonio*; e l'incomprensione dell'indole indissolubile costituisce l'incomprensione del matrimonio nella sua essenza. Ne consegue che il “peso” dell'indissolubilità ed i limiti che essa comporta per la libertà umana non sono altro che il rovescio, per così dire, della medaglia nei confronti del bene e delle potenzialità insite nell'istituto matrimoniale come tale. In questa prospettiva, non ha senso parlare di “imposizione” da parte della legge umana, poiché questa deve riflettere e tutelare la legge naturale e divina, che è sempre verità liberatrice (cfr Gv 8, 32).

Questa verità sull'indissolubilità del matrimonio, come tutto il messaggio cristiano, è destinata agli uomini e alle donne di ogni tempo e luogo. Affinché ciò si realizzi, è necessario che tale verità sia testimoniata dalla Chiesa e, in particolare, dalle singole famiglie come “chiese domestiche”, nelle quali marito e moglie si riconoscono mutuamente vincolati per sempre, con un legame che esige un amore sempre rinnovato, generoso e pronto al sacrificio.

Non ci si può arrendere alla mentalità divorzistica: lo impedisce la fiducia nei doni naturali e soprannaturali di Dio all'uomo. L'attività pastorale deve sostenere e promuovere l'indissolubilità. Gli aspetti dottrinali vanno trasmessi, chiariti e difesi, ma ancor più importanti sono le azioni coerenti. Quando una coppia attraversa delle difficoltà, la comprensione dei Pastori e degli altri fedeli deve essere unita alla chiarezza e alla fermezza nel ricordare che l'amore coniugale è la via per risolvere positivamente la crisi. Proprio perché Dio li ha uniti mediante un legame indissolubile, marito e moglie, impiegando tutte le loro risorse umane con buona volontà, ma soprattutto fidandosi dell'aiuto della grazia divina, possono e devono uscire rinnovati e fortificati dai momenti di smarrimento»².

Si tratta di una proprietà del vincolo matrimoniale

«avente la forza di unire gli sposi nel corso di tutta la loro vita terrena nell'intima identità e inscindibile appartenenza che supera i legami parentali e fa sì che i due diventino “una carne sola” [...] Da questa angolazione l'indissolubilità si manifesta come la pienezza dell'unità del matrimonio, talvolta indicata nei testi del Magistero coi termini dell'unità

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000.

² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002.

indissolubile (“*indissolubilis unitas*”) e perpetua (“*perpetua unitas*”), o della fedeltà indissolubile (“*indissolubilis fidelitas*”) e perpetua (“*perpetua fidelitas*”)»³.

Come può essere descritta tale proprietà? Alcuni autori ricorrono a vari termini, che concorrono insieme all’esplicazione del contenuto dell’indissolubilità matrimoniale. Essi sono: inseparabilità, indivisibilità, inviolabile fermezza, perpetuità, indistruttibilità, irrevocabilità, permanenza, stabilità⁴.

Altri autori ricordano come la proprietà dell’indissolubilità, «vista come la pienezza vitale della forza con cui il vincolo unisce gli sposi, accumula tre livelli di energia vincolante: la stabilità, la perpetuità e infine, in senso stretto, l’indissolubilità»⁵.

All’interno di questa prospettiva, la *stabilità* trova il suo fondamento nei fini stessi del matrimonio: per la procreazione ed educazione della prole, oltre che per il bene dei coniugi, si richiede una forma stabile di vita, un consorzio permanente tra i coniugi (cfr. can. 1056).

La *perpetuità* del vincolo coniugale si fonda sulla complementarietà tra uomo e donna, tra mascolinità e femminilità. Il matrimonio è unità di due persone nella loro differenza e complementarietà sessuale. Ora, tale aspetto richiede un dispiegarsi nel tempo⁶. A livello antropologico, poi, non va dimenticato come solo il dispiegarsi nel tempo sa dare spessore e significato ai vari gesti e parole del rapporto di coppia.

Il terzo livello è costituito dall’*indissolubilità* intesa in senso stretto. S’intende qui

«l’apice della stabilità e della perpetuità del vincolo. Essa si poggia sulla realtà naturale del matrimonio quale unione tra le persone (dualità sessuale umana) ed evidenzia la qualità del potere generatore della mutua identità personale, indelebile e irreversibile, tra gli sposi, il potere cioè che rende fermo e immutabile il vincolo coniugale, una volta compiuta con atto di libera volontà la mutua donazione e accettazione con cui i contraenti si costituiscono come coniugi»⁷.

La volontà di escludere l’indissolubilità

A partire da questi tre “livelli”, si può rendere in modo chiaro ed articolato le diverse possibili modalità di esclusione dell’indissolubilità. Così,

«all’aspetto della *stabilità* del matrimonio, richiamato anche dalla norma relativa ai presupposti conoscitivi minimi necessari per l’emissione del consenso matrimoniale, si oppone la volontà di celebrare un cosiddetto matrimonio di prova, una condizione per principio transitoria e totalmente rimessa, quanto alla sua prosecuzione, alla volontà del contraente.

Al principio della *perpetuità* del vincolo si oppone la volontà di contrarre un matrimonio *ad tempus*, definito ma assai più spesso indefinito e subordinato al conseguimento e/o al mantenimento di determinate finalità soggettive che il contraente si propone di conseguire con il matrimonio. Non si tratta che di una forma di riedizione di un antico modello di

³ La simulazione del consenso per l’esclusione dell’indissolubilità, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001) p. 661.

⁴ Cfr. *Ibid.*, p. 660.

⁵ P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC)*, Milano 2001, pp. 407-408. Si deve osservare che questi tre livelli non vanno in alcun modo confusi con i tre «gradi» della indissolubilità: il patto naturale dei non battezzati, il matrimonio sacramento non consumato (*ratum tantum*), il matrimonio sacramento consumato (*ratum et consummatum*).

⁶ *Ibid.*, p. 409: «Essere uomo e essere donna, essere natura umana sessuata e complementare, sono realtà essenziali e permanenti, che non decadono, non si svalutano, né scompaiono, in nessun momento della storia di ogni uomo e di ogni donna. Sulla base di questa totalità biografica della condizione di uomo e di donna e della complementarietà reciproca, che sono realtà essenziali, permanenti e indeclinabili che per la loro storicità si manifestano lungo tutta la vita, si afferma che il vincolo coniugale è perpetuo, perché si alimenta su una complementarietà naturale tra uomo e donna la cui capacità di unirsi si va attualizzando, senza soluzione di continuità, lungo tutta la vita, e non solo per un dato periodo o in una specifica età, o in modo statico ed intermittente».

⁷ A. STANKIEWICZ, *La simulazione del consenso ...*, cit., p. 662. L’Autore fa emergere alcune perplessità di ordine teorico e giurisprudenziale in riferimento a tale divisione in livelli dell’indissolubilità.

matrimonio, quello che subordina il permanere del vincolo giuridico alla continuazione di fatto della volontà matrimoniale dei soggetti coinvolti.

Infine, alla *indissolubilità* in senso proprio si oppone la pretesa del contraente di potersi riservare un radicale *ius divertendi*, da attuare eventualmente, a iniziativa propria, oppure attraverso il ricorso a un'autorità giuridica da lui ritenuta competente a garantirne l'esercizio»⁸.

In sintesi, possiamo dire che l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo comporta l'intenzione di:

- a) stabilire il cosiddetto matrimonio per prova, per esperimento;
- b) rifiutare in blocco la perpetuità, non volendo l'esistenza del vincolo, oppure riconoscendolo solo per un periodo di tempo determinato o indeterminato;
- c) contrarre matrimonio come dissolubile, fondato sul vincolo matrimoniale rescindibile.

Un altro autore, con riferimento alla prova dell'esclusione dell'indissolubilità, considera

«diverse ipotesi di volontà:

– *volontà esplicita*: quando ha come oggetto diretto il rifiuto dell'indissolubilità del vincolo, in modo che il simulante non vuole il vincolo perpetuo con quella determinata comparte nel proprio matrimonio;

– *volontà implicita*: quando il rifiuto è contenuto in una scelta logicamente contraria all'accettazione del matrimonio indissolubile; in questo caso il simulante vuole il matrimonio a condizione che però sia solubile;

– *volontà assoluta*: quando per motivi ideologico-culturali il simulante è avverso all'indissolubilità, perché nella propria *forma mentis* non rientra l'accettazione di alcun tipo di legame perpetuo;

– *volontà eventuale*: quando, pur non essendovi ragioni di principio escludenti la perpetuità del legame, il simulante teme per la buona riuscita del matrimonio e intende cautelarsi»⁹.

Ancora San Giovanni Paolo II nell'allocuzione già citata del gennaio 2000, così si esprimeva:

«E' innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha difficoltà ad accettare l'indissolubilità del vincolo matrimoniale ed il concetto stesso di matrimonio come "*foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt*" (CIC, can. 1055 § 1), le cui essenziali proprietà sono "*unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem*" (CIC, can. 1056). Ma tale reale difficoltà non equivale "*sic et simpliciter*" ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell'esistenza del vero consenso.

La tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare l'esclusione di una proprietà essenziale o la negazione di un'essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di volontà, che superi una volontà abituale e generica, una velleità interpretativa, un'errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice proposito di non rispettare gli impegni realmente presi.

⁸ P. BIANCHI, *L'esclusione dell'indissolubilità (can. 1101)*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Città del Vaticano 2009, pp. 218-219. Cfr. P.J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale...*, cit., pp. 414-420.

⁹ L. SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Città del Vaticano 2002, p. 268.

In coerenza con la dottrina costantemente professata dalla Chiesa, si impone, perciò, la conclusione che le opinioni contrastanti con il principio dell'indissolubilità o gli atteggiamenti contrari ad esso, senza il formale rifiuto della celebrazione del matrimonio sacramentale, non superano i limiti del semplice errore circa l'indissolubilità del matrimonio che, secondo la tradizione canonica e la normativa vigente, non vizia il consenso matrimoniale (cfr *CIC*, can. 1099).

Tuttavia, in virtù del principio dell'insostituibilità del consenso matrimoniale (cfr *CIC*, can. 1057), l'errore circa l'indissolubilità, in via eccezionale, può avere efficacia invalidante il consenso, qualora positivamente determini la volontà del contraente verso la scelta contraria all'indissolubilità del matrimonio (cfr *CIC*, can. 1099).

Ciò si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sulla indissolubilità del vincolo influisce in modo determinante sulla decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento profondamente radicato nell'animo del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione professato»¹⁰.

Come affrontare il tema dell'indissolubilità in vista delle nozze?

a) Accostare la mentalità in cui oggi si vive, senza dare nulla per scontato:

Non si avverte più con chiarezza che solo l'unione esclusiva e indissolubile tra un uomo e una donna svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile e rendendo possibile la fecondità (*Amoris laetitia* 52)

In diversi paesi la legislazione facilita lo sviluppo di una molteplicità di alternative, così che un matrimonio connotato da esclusività, indissolubilità e apertura alla vita finisce per apparire una proposta antiquata tra molte altre. (*Amoris laetitia* 53)

b) Presentare la ricchezza dell'indissolubilità come dono o tesoro e non come costrizione:

L'indissolubilità del matrimonio ("Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi": *Mt* 19,6), non è innanzitutto da intendere come "giogo" imposto agli uomini, bensì come un "dono" fatto alle persone unite in matrimonio. (*Amoris laetitia* 62)

c) Intercettare l'esperienza dell'amore e liberarla dalle illusioni:

Il matrimonio aggiunge a tutto questo un'esclusività indissolubile, che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire insieme tutta l'esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà: chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo, chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero; coloro che accompagnano la celebrazione di un'unione piena d'amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo; i figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella stessa natura dell'amore coniugale vi è l'apertura al definitivo. L'unione che si cristallizza nella promessa matrimoniale per sempre, è più che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle inclinazioni spontanee della persona umana; e, per i credenti, è un'alleanza davanti a Dio che esige fedeltà (*Amoris laetitia* 123)

L'amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto parlando dell'indissolubilità come di un obbligo o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie ad una crescita costante sotto l'impulso della grazia. L'amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore, con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. (*Amoris laetitia* 143)

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000.

Dalle cause di nullità, e in particolare da quelle che riguardano le simulazioni, possono evidenziare un'attenzione che può essere utile nel dialogo con le coppie che si accostano alle nozze.

Riguardo all'esclusione dell'indissolubilità, si può guardare:

quale progetto la coppia stia costruendo per il futuro,

come stia valutando la stabilità del rapporto

quale valore dia alla possibilità prevista dalla legge civile di sciogliere un matrimonio.

Molto importante è anche la valutazione di dubbi o incertezze in vista delle nozze, magari accantonati o mai affrontati in profondità.

La sfida è accostare il rapporto tra l'intensità del sentimento, che fa sognare un "per sempre", e la paura che lo stesso "per sempre" suscita.

Scegliere il matrimonio in questo modo esprime la decisione reale ed effettiva di trasformare due strade in un'unica strada, accada quel che accada e nonostante qualsiasi sfida. A causa della serietà di questo impegno pubblico di amore, non può essere una decisione affrettata, ma per la stessa ragione non la si può rimandare indefinitamente. Impegnarsi con un altro in modo esclusivo e definitivo comporta sempre una quota di rischio e di scommessa audace. Il rifiuto di assumere tale impegno è egoistico, interessato, meschino, non riesce a riconoscere i diritti dell'altro e non arriva mai a presentarlo alla società come degno di essere amato incondizionatamente. D'altra parte, quelli che sono veramente innamorati, tendono a manifestare agli altri il loro amore. L'amore concretizzato in un matrimonio contratto davanti agli altri, con tutti gli obblighi che derivano da questa istituzionalizzazione, è manifestazione e protezione di un "sì" che si dà senza riserve e senza restrizioni. Quel "sì" significa dire all'altro che potrà sempre fidarsi, che non sarà abbandonato se perderà attrattiva, se avrà difficoltà o se si offriranno nuove possibilità di piacere o di interessi egoistici. (*Amoris laetitia* 132)

don Sandro Giraudo